

A.S. 7/2006 EST. (legge Raurano)
Sent. 391/06



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione 2^a Civile CF 10395620155

DIRITTI DI CANCELLERIA
Art. 285 T.U. n. 115/02
PAGAMENTO ASSOLTO. 6977
Milano, 23 GIU. 2006
X IL CANCELLIERE

107

Così composto:

- | | | | | |
|----------|-------------|-----------------|------------|--------------|
| 1) Dott. | <u>B.</u> | <u>Quatenni</u> | Presidente | Rep 451/2006 |
| 2) Dott. | <u>M.R.</u> | <u>Grossi</u> | Giudice | |
| 3) Dott. | <u>R.</u> | <u>Cerretti</u> | Giudice | |

sul ricorso ex artt.3 e 4 L. 18/2/2004 n.39 ed ex artt.8 e 81 Decr.Legisl.

8/7/1999 n.270 depositato dall'avv. Ignazio Abrignani, (commissario straordinario della CIT Compagnia Italiana Turismo spa, ammessa alla

procedura di Amministrazione Straordinaria con decreto 8/3/2006) e volto ad

ottenere la declaratoria dello stato di insolvenza della società CIT HOTELS

srl. cui sede legale in Scauzano Jonico (MT) - Località
Monte Fruto, viale Carlo Enrico Bernasconi s.m.c.
facente parte del c.d. "Gruppo CIT spa"

ha pronunciato


la seguente

SENTENZA

Fatto

Con istanza presentata il 3/4/2006 al Ministro delle Attività Produttive, il suddetto commissario straordinario, premesso:

- a) che la società CIT HOTELS srl. è
"impresa del gruppo" CIT spa in A.S., ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 lett.b n.2 del Decr.Legisl. 8/7/1999 n.270, norma che trova applicazione nella procedura di cui alla L.18/2/04 n.39, per effetto del rinvio disposto dall'art.8;
- b) che ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del Decr.Legisl. 8/7/1999 n.270 ha chiesto l'ammissione alla procedura di A.S. della società



predelta a
norma dell'art.3, co.3 della L. 18/2/04 n.39.

Ha presentato quindi contestualmente al Tribunale di Milano ricorso volto ad ottenere la dichiarazione dello stato di insolvenza della medesima società.

Con decreto, in data 30/5/2006 (in corso di pubblicazione sulla G.U.) il Ministero adito, accogliendo la domanda, ha ammesso la società

predelta a
alla procedura di A.S. ai sensi dell'art.3 comma 3 della L. 18/2/04 n.39 ed ha nominato l'avv. Ignazio Abrignani commissario straordinario.

Con decreto in data 30/5/2006 il Tribunale di Milano ha convocato la società predelta

all'udienza dell'8/6/2006 per l'esame e la decisione del ricorso presentato dal commissario straordinario.

Con atto del 31/5/2006 il commissario ha depositato il decreto ministeriale di ammissione della società predelta alla procedura di A.S..

All'udienza dell'8/6/2006 il commissario ha insistito nel ricorso.

Il Tribunale, sciogliendo la riserva,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il ricorso va accolto in quanto:

1) la società CIT HOTELS s.p.a.

è "impresa del gruppo CIT spa, ai sensi e per gli effetti dell'art.80 lett.b n.2 L.Prodi bis.

~~Essa infatti è~~

l'appartenenza, non contestata dalle società,
è stata accertata dal Ministero con il decreto
30/5/06 ed è comunque documentalmente
provata.

2) il commissario ha indicato ed il Ministero ha confermato che, sussistono le condizioni che ai sensi dell'art.81,2° co. della Legge Prodi bis (richiamato dall'art.3, 3° co. della L. 18/2/04 n.39) consentono l'estensione alla società in oggetto della procedura di S.S. della "impresa madre" CIT spa;

3) la società in effetti
versa in stato di insolvenza, com'è ~~confermato~~
documentato dal curriculum e ricorso
scritto dal legale rappresentante dell'impresa.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano Sezione II[^] Civile definitivamente pronunciando, così provvede;

- 1) accerta e dichiara che la stessa versa in stato di insolvenza;
- 2) dichiara che la presente sentenza determina, a partire dalla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al Decr.Legisl. n.270/1999, in quanto compatibile;
- 3) nomina il dott. Bartolomeo Quatraro giudice delegato alla procedura;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso della CIT HOTELS s.p.a.


il termine di gg. 60 dalla data di affissione della presente sentenza per il deposito in cancelleria delle domande di ammissione;

- 5) dispone che l'esame dello stato passivo avverrà all'udienza del 4/10/06 alle ore 11;

6) ordina che la presente sentenza :

- a) sia affissa e comunicata nei modi e nei termini stabiliti dall'art.17, 1° e 2° co. L.F., in applicazione estensiva di quanto stabilito dall'art. 8 n.3 Decr.Legisl. n. 270/1999
- b) sia pubblicata nel dispositivo, sul sito www.fallimentitribunalemilano.net gestito da Planet Com, e sui quotidiani Corriere della Sera e Repubblica, edizioni regionale e nazionale (in base alla convenzione distrettuale) e Sole 24 Ore, a cura del commissario straordinario, in applicazione estensiva dell'art. 94 del Decr.Legisl. n. 270/1999;
- 7) ordina che la presente sentenza sia comunicata, a cura del cancelliere, anche al Ministro delle Attività produttive entro tre giorni dalla sua pubblicazione.

Milano, 8/6/06



Il Presidente
[Handwritten Signature]